Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 16 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi pubblici a posti di personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

SOMMARIO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge n. 432, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 748 sopracitato, nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa (consiglieri) risultano disponibili quattro posti;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 un sesto dei posti messi a concorso deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto della stessa Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Dei predetti quattro posti uno è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale e decentrata secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) laurea in giurisprudenza; laurea in scienze politiche o politico-sociali; laurea in economia e commerico o titoli equipollenti;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quarant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 3).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Della sede e del diario delle prove scritte verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *aprile* 1986.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 2).

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in bollo in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno altresì attestare che gli

interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del settimo livello retributivo - iniziale - stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1985
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 279

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Diritto amministrativo e/o costituzionale.
B) Diritto privato.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e nonché su:

procedura civile;
scienze delle finanze;
economia politica;
contabilità di Stato;
elementi di diritto e procedura penale;
legislazione sui lavori pubblici.

ALLEGATO 2

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) di caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge 191 del 31 maggio 1975.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a quattro posti di consigliere in prova bandito con il decreto ministeriale in data 7 agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . dal . . . . . . e di essere cessato da tale impiego per (5) . . . . . . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale; oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'ufficio assegnatogli dall'amministrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . . . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2). . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

(7375)

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di ingegnere nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge n. 432, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 sopracitato, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica (ingegneri) risultano disponibili venti posti;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;
Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera direttiva tecnica, laureati in ingegneria;
Considerato che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 un sesto dei posti messi a concorso deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto della stessa Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di ingegnere in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Dei predetti venti posti tre sono riservati agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario provinciale o equiparata a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale decentrata e periferica secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) laurea in ingegneria;
2) cittadinanza italiana;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quarant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);
5) avere il godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 3).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, e titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Della sede e del diario delle prove scritte verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *aprile* 1986.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 2).

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le use condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in bollo in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dei documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del settimo livello retributivo - iniziale - stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1985
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 278

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento delle opere, di un argomento concernente:

la progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti, in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte, al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione);

la progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica);

la progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge e alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento);

la progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati e dei risultati da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) rilativamente agli impianti idrosanitari, di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

B) Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio, relativamente ad opere stradali o idrauliche o marittime o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

COLLOQUIO

Oltre alle materie delle prove scritte, il colloquio riguarderà:

la tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi;

la normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni;

la legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche;

le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amminismtrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1975.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a venti posti di ingegnere in prova bandito con il decreto ministeriale in data 7 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . . e di essere cessato da tale impiego per (5) . . . . . . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale; oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'ufficio assegnatogli dall'Amministrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . . . . . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2).

Data . . . .

Firma . . . . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidero che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

(7376)

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa del genio civile dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge 432, nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile - coadiutori, risultano disponibili tredici posti;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva del genio civile - coadiutori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova - quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale decentrata e periferica, secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado o diplomi equipollenti;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quarant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno

pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 3).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Della sede e del diario della prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 10 aprile 1986.*

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova di esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse. La seduta del colloquio è pubblica.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il *colloquio*, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 2).

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio

sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del quarto livello retributivo - iniziale - stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1985
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 269

Il Ministro: NICOLAZZI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Componimento di italiano.

PROVA PRATICA

Dattilografia e stenografia con velocità minima di centoventicinque battute al minuto per la dattilografia e di cinquanta parole al minuto per la stenografia.

COLLOQUIO

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.
2) Diritti e doveri dell'impiegato.
3) Nozioni elementari di statistica e dei servizi d'archivio.
4) Nozioni sull'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.
4) Profughi.
5) Mutilati ed invalidi:
   a) per servizio;
   b) del lavoro.
6) Orfani di guerra.
7) Orfani dei caduti:
   a) per fatto di guerra;
   b) per servizio;
   c) sul lavoro.

7-bis) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
   a) di guerra, ex combattenti;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
   a) dei caduti in guerra;
   b) dei caduti per fatto di guerra;
   c) dei caduti per servizio;
   d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge 191 del 31 maggio 1975.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima
ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a tredici posti di coadiutore del genio civile bandito con il decreto ministeriale in data 7 agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali, e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . dal . . e di essere cessato da tale impiego per (5) . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale; oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . con la qualifica di . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'ufficio assegnatogli dall'amminitrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2).

Data . .

Firma . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidero che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziario che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva, di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

(7377)

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge 432, nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica, coadiutori meccanografi, risultano disponibili otto posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, con il quale il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di tre coadiutori meccanografi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1985, con il quale il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di cinque coadiutori meccanografi;

Considerato che è possibile bandire un unico concorso a otto posti di coadiutore meccanografo;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva tecnica, coadiutori meccanografi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore meccanografo in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale decentrata e periferica secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di istruzione secondaria di 1° grado o diplomi equipollenti;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quarant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 3).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Della sede e del diario della prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *aprile* 1986.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova di esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse. La seduta del colloquio è pubblica.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 2).

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano gia prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del quarto livello retributivo — iniziale — stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1985
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 268

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Componimento su argomento di cultura generale a livello della scuola d'obbligo.

PROVA PRATICA

Uso di macchine perforatrici e verificatrici ed interpretazione delle rilevazioni.

COLLOQUIO

1) Nozioni sulle particolari caratteristiche tecniche di apparecchi meccanografici.

2) Nozioni sul funzionamento e l'impiego di apparecchi meccanografici e sulla elaborazione elettronica di dati.

3) Nozioni sulla organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.
4) Profughi.
5) Mutilati ed invalidi:
   a) per servizio;
   b) del lavoro.
6) Orfani di guerra.
7) Orfani dei caduti:
   a) per fatto di guerra;
   b) per servizio;
   c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.
8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.
9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.
10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.
11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.
12) Aver prestato servizio militare come combattente.
13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.
14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.
15) Invalidi civili.
16) Militari volontari legge 191 del 31 maggio 1975.
17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.
18) Età.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a otto posti di coadiutore meccanografo in prova bandito con il decreto ministeriale in data 7 agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 13 del bando perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . e di essere cessato da tale impiego per (5) . . . . . . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'ufficio assegnatogli dall'amministrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . . . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2).

Data . . . .

Firma . . . . . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei procedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

(7378)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente radiotecnico e marconista nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge 432, nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica-assistente radiotecnico e marconista, risultano disponibili quattro posti;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva tecnica-assistente radiotecnico e marconista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente radiotecnico e marconista in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale decentrata e periferica, secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di istruzione secondaria di 1° grado o diplomi equipollenti;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quarant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 3).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio, per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Della sede e del diario della prova scritta verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 10 aprile* 1986.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova di esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse. La seduta del colloquio è pubblica.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 2).

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno inviati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del IV livello retributivo — iniziale — stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1985
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 277

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Componimento su tema di cultura generale attinente ad argomenti della tecnica professionale.

PROVA PRATICA

Norme pratiche ed operazioni di impiego di apparecchiature radio-elettriche e riparazioni di avarie più comuni.

Rice-trasmissione di un testo di linguaggio convenuto.

COLLOQUIO

1) Nozioni di radiotecnica, di elettrofisica e di elettrotecnica generale.
2) Regolamento sui servizi radiotelegrafico e radiotelefonico, con particolare riguardo a quello dipendente dal Ministero dei lavori pubblici.
3) Nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.
4) Profughi.
5) Mutilati ed invalidi:
   a) per servizio;
   b) del lavoro.
6) Orfani di guerra.
7) Orfani dei caduti:
   a) per fatto di guerra;
   b) per servizio;
   c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1975.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Roma

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a quattro posti di assistente radiotecnico e marconista bandito con decreto ministeriale in data 7 agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . dal . e di essere cessato da tale impiego per (5) . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale, oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'Ufficio assegnatogli dall'amministrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2).

Data . . . . . .

Firma . . . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

(7379)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentasei posti di sorvegliante idraulico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 498;

Vista la legge 12 ottobre 1966, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 maggio 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge n. 432, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica tecnica-sorvegliante idraulico, risultano disponibili trentasei posti;

Considerata la disponibilità dei posti stessi dopo gli adempimenti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sopracitata;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 11166 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera ausiliaria atipica tecnica del personale idraulico-sorvegliante idraulico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentasei posti di sorvegliante idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici, terza qualifica funzionale.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione ove esiste il servizio idraulico, secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) licenza elementare;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quarant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso a sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 1). Alla stessa dovranno essere allegati i titoli che si intendono sottoporre a valutazione.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) i titoli di merito posseduti, che elencati e numerati saranno allegati alla domanda;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

I titoli di cui alla suddetta lettera *m*) non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

L'esame consterà di una prova pratica che verterà sulla conoscenza dell'uso della strumentazione fondamentale per le misure idrauliche e per i rilievi di campagna.

La prova sarà effettuata con le modalità fissate dalla commissione esaminatrice, nella sede e nei giorni che verranno stabiliti dalla commissione stessa e che saranno comunicati quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.

La commissione esaminatrice assegnerà ad ogni candidato, in base al risultato della prova pratica, un voto fino a 10/10.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato in essa la votazione di almeno 6/10.

La commissione dispone, inoltre, di 5/10 per la valutazione dei titoli di merito.

Costituiscono titoli di merito:

1) il servizio comunque prestato presso l'Amministrazione dei lavori pubblici;

2) i servizi comunque prestati presso altre amministrazioni dello Stato, enti locali, ed enti pubblici in genere;

3) i diplomi di scuola tecnica e di specializzazione professionale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova pratica con quello risultante dalla valutazione dei titoli di merito di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo.

Per lo svolgimento della prova di esame e per l'approvazione della graduatoria nonché per la nomina dei vincitori si osserveranno le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Per sostenere la prova di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto tale prova, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 2).

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennao 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del III livello retributivo — iniziale — stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1985
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 267

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (prov. di . . . . .) il . . . residente in . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a trentasei posti di sorvegliante idraulico in prova bandito con decreto ministe-

riale in data 7 agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . e di essere cessato da tale impiego per (5) . . . . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale, oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . . . . con la qualifica di . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'ufficio assegnatogli dall'amministrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . . . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2);

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito (elencare, numerare e allegare i titoli posseduti).

Data . . . . . .

Firma . . . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 2

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:

a) per servizio;

b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:

a) per fatto di guerra;

b) per servizio;

c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra, ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari (legge 31 maggio 1975, n. 191).

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

(7380)

Concorso pubblico, per titoli, a undici posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria amministrativa del genio civile dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge 432, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del genio civile - commessi - risultano disponibili undici posti;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a undici posti di commesso in prova, seconda qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del genio civile dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale decentrata e periferica secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) licenza elementare;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quarant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 1). Alla stessa dovranno essere allegati i titoli che si intendono sottoporre a valutazione.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i ttiolì che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'Ufficio cui sarà destinato;

m) i titoli di merito posseduti, che elencati e numerati saranno allegati alla domanda;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema ellegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce della domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento della idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame ed attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità ai criteri prestabiliti; indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze, a parità di merito indicate nel successivo art. 6.

Per l'approvazione della graduatoria di merito, nonché per la nomina dei vincitori, si osserveranno le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti che saranno inclusi nella graduatoria di idoneità dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nella nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età. (v. allegato 2).

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio del secondo livello retributivo, iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 680 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1985
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 266

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a undici posti di commesso del genio civile bandito con il decreto ministeriale in data 7 agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . e di essere cessato da tale impiego per (5) . . . . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'ufficio assegnatogli dall'amministrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . . . . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2);

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito (elencare, numerare e allegare i titoli posseduti).

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidero che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alle elevazioni del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 2

TITOLO DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge 191 del 31 maggio 1975.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

(7381)

Concorso pubblico, per titoli, a sei posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria amministrativa dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge 432, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale — commessi — risultano disponibili sei posti;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a sei posti di commesso in prova, seconda qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale e decentrata secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) licenza elementare;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quarant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmatè dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 1). Alla stessa dovranno essere allegati i titoli che si intendono sottoporre a valutazione.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, il luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) i titoli di merito posseduti, che elencati e numerati, saranno allegati alla domanda;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi da concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento della idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame ed attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità ai criteri prestabiliti; indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze, a parità di merito indicate nel successivo art. 6.

Per l'approvazione della graduatoria di merito, nonché per la nomina dei vincitori, si osserveranno le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti che saranno inclusi nella graduatoria di idoneità dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nella nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 2).

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rlasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso i comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del secondo livello retributivo, iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1985
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 265

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (prov. di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a sei posti di commesso dell'amministrazione centrale bandito con il decreto ministeriale in data 7 agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . . e di essere cessato da tale impiego per (5) . . . . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'ufficio assegnatogli dall'amministrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . . . . . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2);

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito (elencare, numerare e allegare i titoli posseduti).

Data . . . .

Firma . . . . . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 2

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1979.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

(7382)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di disegnatore nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Considerato che a norma dell'art. 28-*ter* della legge 432, nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto - disegnatori - risultano disponibili due posti;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera tecnica di concetto - disegnatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di disegnatore in prova, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale decentrata e periferica, secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di geometra; diploma di maturità artistica ovvero diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme (per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quant'anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 3).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è scritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio, per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Della sede e del diario delle prove scritte verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *aprile* 1986.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 2).

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consigilo di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui a numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio del sesto livello retributivo — iniziale — stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1985
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 264

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio.

B) Rappresentazione completa mediante gli usuali elaborati di disegno, con eventuale sviluppo di dettagli esecutivi di una opera e/o parti di essa, relativamente alle costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, marittime.

COLLOQUIO

Verterà sulle seguenti materie:

matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettive;

elementi di architettura e topografia;

disegno topografico;

modalità esecutive di lavori stradali, edilizi, idraulici e marittimi e relativa tecnologia dei materiali;

rilievi di misurazione di lavori con relativa rappresentazione grafica;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche;

nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatti di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti.

a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge 191 del 31 maggio 1975.

17) Aver prestato lodevole in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

ALLEGATO 3

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . residente in . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a due posti di disegnatore in prova bandito con il decreto ministeriale in data 7 agosto 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . e di essere cessato da tale impiego per (5) . . . . (oppure: di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di alcuna amministrazione statale, oppure: di essere attualmente in servizio presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . .);

g) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere l'ufficio assegnatogli dall'amministrazione;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza: . . . . (elencare gli eventuali titoli di cui all'allegato 2).

Data . . . . . .

Firma . . . . (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

(7383)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651235/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230852950)

L. 1.000